



Proposta del Servizio AA.GG. e Legali N° 311 del 15 luglio 2014

**Deliberazione del Direttore Generale**

n° 256 del 15.07.2014

**Oggetto: Stipula convenzione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte della societa' "Celiachia e non solo s.a.s." di Fabiana Farigu Roberta ex D.Lgs. n° 114/1998 – Decorrenza 06/06/2014**

**Su proposta del Direttore Servizio Affari Generali e Legali**

**Vista** la deliberazione n° 160 del 07/09/2011, con la quale si e' attivata la convenzione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte della societa' "Celiachia e non solo s.n.c." di Fabiana Farigu e Alberto Laurini, ex D.Lgs. n° 114/1998;

**Che** la convenzione è stata prorogata con delibera n° 491 in data 11/12/2013 per anni 1,

**Considerato** che in data 4 luglio 2014 con nota prot. n° PG/22689, la Sig.ra Roberta Farigu, rappresentante legale della società ha comunicato la trasformazione della società da: "Celiachia e non solo S.N.C. di Fabiana Farigu e Alberto Laurini", in: "**Celiachia e non solo di Roberta Farigu S.A.S.**" di Fabiana Farigu, così come si evince dalla Cessione della quota di società redatta in data 6 giugno 2014 (rep. n° 9576 racc. n° 4471);

**Visto** l'allegato nuovo schema di convenzione, nella quale viene riportata la nuova ragione sociale, per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali specializzati, così come stabilito dalla normativa vigente;

**Dato Atto** che l'erogazione delle prestazioni avverrà alle medesime condizioni previste nella precedente convenzione;

**Vista** la L.R. n.ro 10/2006;

**Visto** il D.Lgs. n.ro 229/99 e successive modificazioni;

**Visti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32, c. 8 dell'Atto Aziendale;

**Sentiti** in comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

*Per i motivi esposti in premessa*

**Di Approvare** l'allegato nuovo schema di convenzione, con la societa' "Celiachia e non solo di Roberta Farigu S.A.S.", per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine ex D.Lgs. n° 114/1998, per la durata di anni 1, dal 06/06/2014 al 05/06/2015;

**DI FAR FRONTE** alla relativa spesa presunta in € 20.000,00 con i fondi di cui allo specifico budget anno 2014 - Piano dei Conti economico;



DI **INCARICARE** il Servizio Affari Generali e Legali ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

L'Estensore  
Dott. Antonio Michele Gutierrez

  
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dott.ssa Elvira Marongiu

Il Direttore Sanitario  
Dr.ssa Valentina Marras

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Antonio Mario Loi

  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Francesco Pintus



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

~~5 AGO 2016~~

**Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali**

~~5 AGO 2016~~

- Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

**Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali**

Protocollo n° PG/2014 12447 Lanusei, li 5 AGO 2016

**DESTINATARI:**

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA GG e Legali
- Servizio Bilancio

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**SERVIZIO SANITARIO**

**A.S.L. N° 4 - LANUSEI**

**ATTO DI CONVENZIONE TRA L'AZIENDA S.L. N°4 DI LANUSEI E LA SOCIETA' "CELIACHIA E NON SOLO DI ROBERTA FARIGU S.A.S." PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE**

L'anno duemilaquattordici addi \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ si conviene e stipula quanto segue:

**TRA**

La Azienda S.L.n°4 di Lanusei sede Lanusei all'uopo rappresentata dal Direttore Generale p.t. dr Francesco Pintus nato a Oristano il 24/09/1970,(C.F. PNTFNC70P24G113Y) e residente a Sestu(CA) in via E.Lli Rosselli,29 all'uopo domiciliato in tale sua qualità in Lanusei via Piscinas n°5;

**E**

La Società Celiachia e non solo di Roberta Farigu S.A.S.", con sede legale in via Lungomare,56 Tortoli, codice fiscale e P.IVA 01387430919, iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio di Nuoro, al nr 97124, il cui esercizio commerciale denominato Celiachia e non solo s.n.c. è ubicato in via Lungomare,56-08048 Tortoli

si conviene e si stipula quanto segue.

**ART. 1 OGGETTO E FINALITA'**

Oggetto della presente convenzione è la erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute - a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs.114/1998.

**ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI**

La Società Celiachia e non solo di Roberta Farigu s.a.s." si impegna a:

- garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale - sezione A2 - di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;

<sup>2/3</sup>

- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL, a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di

spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti regionali che prevedono uno sconto dell'8% sul prezzo al pubblico banca dati Codifa:

- provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno 5 di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;
- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

### **ART. 3 RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI**

La Società Celiachia e non solo di Roberta Farigu s.a.s.™ assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

### **ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO**

4.1. La durata della convenzione è fissata in 1 anno decorrente dal sei giugno 2014.

4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata AR.

4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la ditta/società Celiachia e non solo di Roberta Farigu s.a.s.™ ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

### **ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo di raccomandata AR, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

3/3

In ogni caso, si prevede che la ASL n°4 di Lanusei possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della ditta/società dell'art.3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

### **ART. 6 FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno devolute al Foro di Lanusei

### **ART. 7 NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del

codice civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

....., li .....

Per la ASL n°4 di Lanusei  
Il Diretto Generale  
Dott. Francesco Pintus

per la Società Celiachia e non solo s.a.s.  
Il Legale rappresentante  
Roberta Farigu